

*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

**TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E**

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.R**

**Il dott. Luigi Pino,** [REDACTED]  
residente in [REDACTED], rappresentato e difeso, in virtù  
di procura stesa su foglio separato da intendersi allegato al presente atto, dall'Avv.  
Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paoloro-  
telli@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via  
Nino Bixio n. 89, **ricorrente**;

**CONTRO**

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresen-  
tante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A,  
domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello  
Stato di Messina;
- tutti i **controinteressati** in atti;

**PREMESSO CHE**

- 1) Il ricorrente ha conseguito la laurea Magistrale in [REDACTED]



[redacted] indirizzo M [redacted] in data [redacted] presso l'Università [redacted] (v. doc. all, idonea all'insegnamento per le classi di concorso A – 21 (Geografia), A – 45 (Scienze Economico Aziendali), A – 46 (Scienze Giuridico Economiche) e A – 47 (Scienze Matematiche Applicate));

2) In data [redacted] ha conseguito [redacted] (v. doc. all.) presso l'Università [redacted], oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);

3) In data [redacted] stante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina 2020/2021 e 2021/2022, Numero protocollo: [redacted], indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (v. doc. all.);

4) Il deducente ha inoltre presentato [redacted] (v. doc. all.) ribadendo sempre la provincia di Messina e gli Istituti Messinesi;

5) La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso della laurea e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

Ciò premesso, il dott. Pino, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla



base dei seguenti

## MOTIVI

### **A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.**

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo



di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “*qualifica professionale*”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l’iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “abilitazione” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.



**B) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE**

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue:

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato quale il diploma di Geometra vecchio ordinamento).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei



docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 pure *“l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l’abilitazione all’insegnamento, pur prevista dall’art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro tanto l’O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d’istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che *“le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”*.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano



complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea vecchio ordinamento e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi *“titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*. Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un’attenta analisi operata da codesto Tribunale, Giudice [REDACTED] (doc. all.), con cui ci si ritrova in piena sintonia con l’ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa ivi effettuata.

Dalla stessa pronuncia (ordinanza Tribunale di Messina [REDACTED]) emerge chiaramente che *“In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2.*



abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS**, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e **nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto**”





Ancora più di recente si è espresso codesto On. Tribunale di Messina, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu con sentenza del 17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga (v. doc. all.) in merito alla quale, anche in questo caso, si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento tanto del giudizio cautelare che del giudizio di merito.

Quanto sopra è stato ulteriormente confermato con la recente sentenza [redacted] del Tribunale di Messina [redacted] con cui il G.L. [redacted] ha accolto integralmente la domanda di parte ricorrente (v. doc. all.).

È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto essendo però stato dichiarato in terza fascia; è evidente però come lo stesso abbia pieno diritto ad essere inserito in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito da codesto Tribunale adito.

Codesto Tribunale è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per esempio, il Tribunale di Roma nella sentenza [redacted] (v. doc. all.) ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1,*



comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: *Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis)....* **P.O.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”**.

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena (ordinanzan. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione”*.

Ancora, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: *“Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente”*.

Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (ex multis v. sent. n. [redacted]) con cui si evidenzia che *“il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.”*

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania [redacted], Tribunale Pavia [redacted] Tribunale di Benevento ([redacted]) Tribunale di Napoli [redacted]



[redacted] 21/02/2017); Tribunale di Benevento [redacted]  
Sezione lavoro con sentenza [redacted] 21/02/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata  
[redacted] 16/17 emessa in [redacted] 17); Tribunale di Como (sen-  
tenza [redacted]). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese,  
Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto  
Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso pas-  
sate in giudicato.

In tutti i sopracitati casi e in numerosi altri ancora la laurea congiuntamente al pos-  
sesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere  
alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e  
fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità  
sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa della ricorrente, che Le permet-  
terà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ri-  
corrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni  
analoghe

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma  
fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con  
eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi  
tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ri-  
corrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga  
che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evi-  
dente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibi-  
lità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concor-  
suale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24  
Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva



(possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbente del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente



ed irreparabile.

La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

Inoltre, com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta è però concessa alla ricorrente solo quale docente di II fascia delle GPS. È evidente come occorra chiarire prima delle “nomine” e dei contratti di supplenza e/o di ruolo per l'a.s. 2021/2022 che hanno già iniziato a decorrere, si ricorda, dal 01.09.2021.

L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito [REDACTED] [REDACTED] v. doc. all.) in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In sintesi, il “*periculum in mora*” si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorché venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto; l'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l'anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l'agognata ammissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immissione in ruolo di tanti insegnanti. La recentissima modifica normativa di cui all'art. 59 del D.L. 25 maggio



2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo. Non solo! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile.

Sul punto questo Tribunale si è pronunciato anche su un ricorso cautelare, introitato in corso di causa da questa difesa, su una situazione analoga statuendo che la domanda fosse fondata essendo presenti i requisiti del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*.

In particolare, nel provvedimento pocanzi menzionato del giudizio cautelare (v. doc. all.) il Giudicante statuisce a pag. 8 che *“Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di*



causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito".

Sempre nella superiore pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu. Precisamente a pag. 6 del provvedimento cautelare, viene espressamente scritto che "Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del [redacted]esa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza [redacted] - a [redacted] è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Ed ancora il Collegio del Tribunale di Messina, con ordinanza [redacted] (v. doc. all.) di totale accoglimento del reclamo presentato da questa difesa, è tornato in questi giorni ad esprimersi ribadendo, coerentemente con quanto sempre statuito, la fondatezza della domanda e il c.d. *periculum in mora*



Appare quindi evidente come questo Tribunale adito abbia colto l'ingiustizia subita dal ricorrente ad opera del Ministero resistente che si ostina nel porre in essere condotte *contra legem* e contraria anche alle autorevoli pronunce sul tema.

NON SOLO!

Dalla stessa ordinanza più volte richiamata emerge anche un orientamento unanime di questo Tribunale che più volte si è pronunciato in senso favorevole al ricorrente (*ex multis* ordinanza [REDACTED] del Tribunale di Messina);

Orbene, con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e previste n. 2 fasce (non più 3 come per l'anno 2019/20); la prima fascia è riservata agli abilitati all'insegnamento mentre la seconda, in cui è stato inserito il ricorrente, equivarrebbe per i requisiti alla vecchia terza fascia.

Infine, com'è noto e come si può facilmente constatare andando sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Messina, nella sezione news - (<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) – vengono quotidianamente pubblicati degli interpelli e/o richieste di supplenze in deroga per diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra il ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire il ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI avendo così notevoli chance di poter ottenere una cattedra quanto prima.

Nel caso che ci occupa il ricorrente è inserito in seconda fascia delle GPS e terza delle GI per le classi di concorso in premessa specificate.

Pertanto, il ricorrente dovrà essere inserito nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per le classi di concorso sopra elencate considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.





A tal proposito si allega ennesima ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, emessa in data [redacted] (v. doc. all.), in relazione a giudizio introitato da questa difesa [redacted] che ha totalmente accolto il ricorso cautelare sottolineando quanto sopra sostenuto, in cui a seguito di un importante e condiviso iter logico giuridico, in tema di *periculum* evidenzia altresì che “*Ne consegue che egli, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrenti la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato*”

Dello stesso tenore, ovverosia di totale accoglimento, si allegano ulteriori recentissime ordinanze di questo Tribunale datate [redacted], G.L. dott.ssa [redacted], nonché Ordinanza [redacted], Ordinanza del [redacted], che testimoniano ancora una volta l'orientamento consolidato ed unanime su questa tematica in cui viene accertato sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

Non solo!

Di recente, e precisamente con Ordinanza di [redacted] (doc. all.) il Collegio



del Tribunale di Messina ha nuovamente ribadito e confermato il proprio orientamento tendente a riconoscere sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*, avendo totalmente accolto il reclamo proposto da questa difesa avverso un (isolato) provvedimento cautelare rigettato.

Ed ancora si allegano ordinanze di accoglimento di questo Tribunale del [REDACTED] (G.L. dott.ssa [REDACTED] a), del [REDACTED] [REDACTED] nonché sentenza del [REDACTED] di accoglimento totale sia della fase cautelare che del merito.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

### CHIEDE

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

### CONCLUSIONI

- 1) In via cautelare: Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che il dott. Luigi Pino dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea Magistrale e 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso A – 21 (Geografia), A – 45 (Scienze Economico Aziendali), A – 46 (Scienze Giuridico Economiche) e A – 47 (Scienze Matematiche Applicate);
- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le suddette classi concorsuale, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) NEL MERITO: Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di



un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU per le classi di concorso A – 21 (Geografia), A – 45 (Scienze Economico Aziendali), A – 46 (Scienze Giuridico Economiche) e A – 47 (Scienze Matematiche Applicate);

- 4) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire il dott. Luigi Pino nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le sopra citate classi di concorso, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI  
NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra Pino ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica



degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 (v. **doc. all.**).

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura; dichiarazione esenzione c.u.; documento d'identità; autocertificazione titoli (laurea e 24 cfu); attestazione conseguimento 24 cfu; autocertificazione laurea; domanda inserimento graduatoria II fascia del [redacted]; aggiornamento domanda [redacted]; sentenza Tribunale di Roma [redacted]; massima della sentenza Tribunale di Salerno [redacted] ordinanza del Tribunale di Messina di [redacted]; Sentenza del Tribunale di Messina [redacted]; Ordinanza cautelare del Tribunale di Messina di [redacted]; ordinanza cautelare Tribunale di Messina del [redacted]; ordinanza Tribunale di Messina di [redacted] ordinanza Tribunale di Messina del [redacted] ordinanza Tribunale di Messina di [redacted] 2; ordinanza Tribunale di Messina [redacted]; circ [redacted] sentenza Tribunale di Messina [redacted] Ordinanze [redacted], del [redacted]  
[redacted]  
t [redacted] Ordinanza Tribunale di Messina, composizione Collegiale, [redacted] 22, Messina, li 10.03.2022

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

